

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

Art. 15

(Soggetti erogatori e destinatari dei finanziamenti)(1)(6)

1. I servizi per la promozione delle conoscenze di cui all'articolo 10, comma 1 sono erogati a favore dei fruitori dei servizi di cui all'articolo 11 da soggetti pubblici o privati con sede operativa sul territorio regionale, di seguito denominati soggetti erogatori, qualora in possesso di:

- a) comprovata conoscenza e competenza professionale e adeguata struttura organizzativa per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);
- b) comprovata conoscenza e competenza professionale per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
- c) conoscenza professionale per l'attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), dimostrabile con l'iscrizione del tecnico ad uno degli albi professionali relativi ai titoli di studio di cui al comma 2.

(2)(7)(8)(9)

2. Il requisito della conoscenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato a svolgere l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze sia in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o equipollente, medicina veterinaria o equipollente, economia e commercio o equipollente, di equivalente laurea europea di primo livello, di un diploma di istituto tecnico agrario o di un istituto professionale ad indirizzo agrario ovvero di un titolo di studio universitario che consenta l'iscrizione in un albo professionale del settore agrario.

3. Il requisito della competenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato abbia svolto per almeno un anno l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze equiparabile a quella proposta nel progetto ovvero quando risulti iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali o al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ovvero a quello dei periti

agrari e dei periti agrari laureati.

(10)

4. Possiede adeguata struttura organizzativa il soggetto erogatore in grado di fornire con continuità i servizi per la promozione delle conoscenze sull'intero territorio regionale ad un numero minimo di fruitori tale da impiegare almeno tre tecnici, ridotto a due qualora l'attività sia svolta nelle aree di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

(3)

5. I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), devono altresì certificare il proprio bilancio ovvero annoverare tra i propri organi l'organo di controllo contabile.

(11)

6. I requisiti di cui al comma 4 si intendono soddisfatti qualora il soggetto erogatore dimostri di avere svolto, nel biennio precedente alla presentazione del progetto, le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), per l'Amministrazione regionale.

(4)(12)

7. I soggetti erogatori devono garantire l'esecuzione delle attività approvate ai sensi dell'articolo 16 e garantire i servizi per la promozione delle conoscenze a tutti i soggetti fruitori ammessi alle medesime condizioni e non possono esercitare attività di produzione e di commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura.

(5)

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

- 3** Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
- 4** Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
- 5** Parole sostituite al comma 7 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
- 6** Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 57, lettera h), L. R. 17/2008
- 7** Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera j), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 8** Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 22, lettera k), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 9** Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 22, lettera l), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 10** Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera m), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 11** Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 22, lettera n), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 12** Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 22, lettera n), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.